

Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna

II e III Commissione permanente

segrcommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Osservazioni al progetto di legge regionale n. 2235 “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale” (deliberazione di Giunta Regionale n. 345 del 9 marzo 2026)

1. Chi siamo

ITALIA SOLARE è un Ente del Terzo Settore (ETS) con circa 1.500 associati, tra enti pubblici, cittadini, professionisti e imprese.

Siamo la principale associazione europea operante a sostegno del fotovoltaico, e riteniamo di essere un valido e utile riferimento per i soggetti che hanno il compito di definire le regole per una maggiore diffusione dell’energia solare fotovoltaica in Italia. Ci distingue da altre associazioni il fatto che siamo un ETS e non una mera rappresentanza di interessi economici: il nostro impegno, dunque, è a sostegno dell’intero settore fotovoltaico, come soluzione strutturale per l’economicità della fornitura di energia a famiglie e imprese, per la sicurezza energetica, per la riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra.

2. Osservazioni generali

ITALIA SOLARE esprime delusione e preoccupazione per il progetto di legge in questione.

La delusione discende dall’approccio restrittivo allo sviluppo delle fonti rinnovabili e del fotovoltaico in particolare, con una lampante incoerenza tra il favore alla transizione energetica espresso nella teoria e il freno che ad essa viene posto quando si opera sul territorio: il concetto di pensiero globale – azione locale applicato al contrario.

La preoccupazione è connessa al fatto che, a quanto dichiarato pubblicamente da esponenti di altre regioni, questo approccio restrittivo è stato concordato e condiviso con le altre regioni del bacino padano. Ebbene, non notiamo alcuna attenzione, neppure un richiamo, ai temi della sicurezza energetica e dei costi energetici per le famiglie e le imprese della regione, nonostante gli eventi internazionali di questi mesi (ma possiamo dire: di questi anni) riportino prepotentemente alla ribalta l'urgenza di affrancarsi il più possibile dalle fonti fossili e dalle importazioni.

È ormai unanime il consenso sul fatto che il fotovoltaico è la fonte di energia più conveniente in assoluto e, insieme agli accumuli, rappresenta la sola soluzione strutturale per liberarsi dalla dipendenza delle fonti fossili: pochi mesi fa, il GSE ha assegnato al fotovoltaico quasi 9.000 MW di nuova capacità da costruire, e i soggetti che realizzeranno questi impianti si sono impegnati a immettere in rete l'elettricità, per venti anni, a un prezzo medio ponderato intorno a 60 €/MWh, circa la metà del PUN medio annuale degli ultimi cinque anni e circa un terzo del PUN medio dall'inizio del conflitto in Medio Oriente.

I benefici economici del fotovoltaico sono immediati nelle configurazioni in autoconsumo, ma limitati ai soli autoconsumatori; più lenti a manifestarsi, ma con benefici per la generalità dei consumatori, quando la produzione fotovoltaica è immessa in rete. Solo una elevata quota di rinnovabili nel mix elettrico garantisce prezzi contenuti e stabili: si veda, ad esempio, la Spagna che, grazie al fatto che ha superato il 60% di rinnovabili per la copertura del fabbisogno elettrico, ha quasi sempre prezzi dell'energia svincolati dal gas. In Italia siamo ancora al 41,5% (dato 2024).

Occorre quindi accelerare, e questa necessità è ancora più impellente per le regioni che costituiscono il motore economico del nostro Paese, anche alla luce del superamento del Prezzo unico nazionale e della sua sostituzione con il Prezzo Zonale, disposto dal decreto legislativo 210/2021 e in fase attuativa a cura di ARERA.

Ci sembra, invece, che la Regione Emilia Romagna (e con essa, temiamo, le altre regioni del bacino padano) stia rinunciando a ogni intervento finalizzato a ridurre e stabilizzare, già nel breve termine, i costi energetici per famiglie e imprese.

Tutto questo risulta evidente già nell'articolo 1, nel quale si sancisce che, fermi i vincoli nazionali, il primo obiettivo è la minimizzazione degli impatti "sul paesaggio, sull'ambiente, sul patrimonio culturale, sul territorio, sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali". Il fotovoltaico, dunque, da opportunità viene ridotto a problema.

Eppure avemmo già modo di segnalare, con una nota inviata giusto un anno fa, che siamo assolutamente a favore delle tutele indicate nel progetto di legge. E tuttavia, ferma la priorità agli impianti su coperture e su aree compromesse, non crediamo sia giusto e opportuno frenare del tutto gli impianti a terra e persino gli agrivoltaici su tutti i terreni classificati agricoli. Noi riteniamo che sui terreni classificati agricoli ma non utilizzabili per l'agricoltura debbano essere consentiti anche gli impianti a terra, perché più economici, mentre sui terreni agricoli usati o utilizzabili per l'agricoltura andrebbe governato adeguatamente l'utilizzo dell'agrivoltaico, in particolare laddove le produzioni agricole siano a più basso reddito.

Invece, il disegno di legge addirittura sorvola su alcune indicazioni esplicite dell'articolo 11-bis decreto legislativo 190/2024: ci riferiamo in particolare alle lettere i) ed l) del comma 4, in base alle quali le regioni dovrebbero qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi, nonché le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Sono anche trascurate le aree adiacenti a zone a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati (zone qualificate idonee dal decreto legislativo 190/2024, articolo 11-bis, comma 1, lettera l), numero 4), aree evidentemente meno pregiate perché prossime ad attività di sicuro impatto ambientale, nelle quali, a nostro avviso, andrebbe consentito e favorito l'insediamento di impianti di produzione energetica rinnovabile, che potrebbero avere la funzione di assicurare energia a basso costo alle imprese operative nelle stesse zone. Anche per queste ragioni, riteniamo opportuno che la legge precisi che sulle ulteriori aree idonee individuate dalla Regione sono consentiti gli impianti a terra qualora le aree siano agricole.

Insomma, ci sembra che il progetto di legge non valorizzi l'indicazione della norma nazionale di vedere le rinnovabili anche come strumento per sostenere la competitività delle imprese e favorire la soluzione delle crisi industriali. Notiamo, al contrario, che anche le norme nazionali vengono interpretate e applicate in modo restrittivo. Un caso evidente è l'agrivoltaico, che sarebbe sempre consentito in base al decreto legislativo 190/2024, articolo 11-bis, comma 2, terzo e quarto periodo. Invece la Regione richiama solo il comma 4, lettera g), dello stesso articolo (che fornisce alle regioni la possibilità di "qualificare come idonee" a livello regionale da 0,8% a 3% della SAU), applicandolo in modo sbagliato (e, crediamo, illegittimo), in quanto stabilisce che *l'installazione* di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore allo 0,8% della SAU (aggiungendo una oscura postilla: "calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge"). Sembra, insomma, che si preferisca frenare anziché accelerare governando il fenomeno.

Ci pare comunque indispensabile che il progetto di legge rechi una chiara precisazione: le procedure autorizzative semplificate per gli impianti in aree idonee (nazionali e regionali) devono essere applicate anche qualora le opere di connessione interrata per il collegamento alla rete ricadono in aree non classificate idonee: è infatti evidente che, in caso contrario, la qualifica di idoneità dell'impianto potrebbe essere vanificata dal fatto che le opere di rete, per loro natura lineari e tali da attraversare talora alcuni chilometri, assai difficilmente potrebbero interamente ricadere in aree idonee.

3. Osservazioni puntuali sull'articolato

Articolo 1

Si rinvia ai commenti del paragrafo "Osservazioni generali". Si aggiunge che nel comma 1 si dice che la Regione legifera in attuazione anche dell'articolo 3 del decreto legislativo 190/2024 (Interesse pubblico prevalente). In realtà, il concetto di interesse pubblico prevalente è sostanzialmente ignorato (e anzi è vilipeso) nel seguito del PdL.

Comma 3: suggeriamo di precisare che, fermo restando il regime semplificato previsto per i progetti ricadenti in area idonea, il ricadere di un progetto in un'area non idonea non

costituisce un elemento ostativo, ma determina unicamente l'assoggettamento del progetto all'iter autorizzativo ordinario.

Articolo 2

1. Comma 1

- a. Lettera b): la definizione di cave ripristinate è funzionale all'inserimento di tali strutture tra le aree idonee (articolo 3 del PdL). Vista l'impostazione restrittiva del PdL, temiamo che questa definizione possa essere successivamente utilizzata (nei procedimenti autorizzativi) per eludere la norma statale (articolo 11-bis, comma 1, lettera c)), che qualifica come aree idonee "le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento". Sugeriamo di precisare, nella definizione o nell'articolo 3, che tali cave ripristinate vanno intese come aree idonee aggiuntive rispetto a quelle della richiamata norma statale e, per quanto detto nelle osservazioni generali, vi sono consentiti gli impianti a terra anche se tali cave ripristinate sono classificate agricole. Sugeriamo inoltre, in tale ottica, di eliminare il riferimento "da almeno dieci anni" relativo al ripristino delle cave, in quanto una simile limitazione introduce un criterio temporale che non trova alcun fondamento nella norma statale.
- b. Lettera c): la definizione introduce una indebita restrizione rispetto alla norma statale e, a nostro avviso, è illegittima. Ciò è ancor più vero alla luce del fatto che il requisito AIA originariamente introdotto nel decreto legge 175/2025 è stato cancellato in fase di conversione in legge. Chiediamo che la lettera c) sia soppressa e sia ripresa tale quale la norma nazionale.
- c. Lettera e): l'inclusione esplicita e totale delle zone buffer nella definizione delle zone di protezione UNESCO ci sembra un elemento di forte freno alle rinnovabili, che pure sono classificate dalla normativa europea e nazionale come di interesse pubblico prevalente. A nostro parere, occorre un

bilanciamento tra la funzione di protezione della zona buffer e, appunto, l'interesse pubblico prevalente delle rinnovabili, anche alla luce del fatto che le Operational Guidelines UNESCO del 2025 distinguono chiaramente tra l'area propriamente iscritta nel patrimonio e la zona di protezione circostante. La buffer zone, infatti, non costituisce parte integrante del bene iscritto, ma rappresenta un'area di tutela graduata, destinata a garantire un contesto di protezione e gestione sostenibile del sito. L'esigenza di bilanciamento appare evidente ove si consideri, ad esempio, che zona core e zona buffer del sito "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po" hanno, insieme, una superficie pari a circa il 62% di quella della provincia di Ferrara. In pratica, si sarebbe in presenza di una limitazione generalizzata su un'ampia parte del territorio provinciale, cosa che sembra in contrasto con le indicazioni europee e anche con diverse sentenze costituzionali.

Articolo 3 (e, in connessione, articolo 15)

Sugeriamo innanzitutto che si precisi che le aree idonee per il fotovoltaico, sia quelle individuate dalle norme nazionali, sia quelle classificate come idonee dalla Regione, lo siano anche per impianti ibridi (articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 190/2024), sempre quando l'impianto fotovoltaico è abbinato a un proporzionato sistema di accumulo, eventualmente con limiti quando l'abbinamento è con altre tecnologie rinnovabili di produzione (ad esempio biogas).

Inoltre, viste le caratteristiche di alcune delle aree di cui al comma 1 si ribadisce quanto suggerito nelle osservazioni generali: è opportuno che la legge regionale specifichi che nelle aree individuate all'articolo 3 la installazione di impianti a terra è consentita. Non sembra avere senso, anche se la destinazione è formalmente agricola, fare agrivoltaico in stretta prossimità a aree compromesse o in cave ripristinate.

Ci sembra poi che meritino di essere qualificate come idonee le aree adiacenti (ad esempio entro una distanza di 300 m) ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (se vi sono stalli disponibili) e alle cabine primarie della rete di distribuzione, se ciò non è

incompatibile con le pianificazioni dei gestori delle stesse reti: si tratta di aree comunque di minor pregio, ma che consentono di accelerare la realizzazione degli impianti e ottimizzare le opere di connessione alla rete.

1. Comma 2: Ci sembra che la norma ignori del tutto l'interesse pubblico prevalente attribuito alle fonti rinnovabili. Anzi, al contrario, subordina la possibilità di realizzare impianti a fonti rinnovabili nelle aree diverse da quelle idonee a una serie di "previsioni localizzative" di altre opere, pure di interesse pubblico e quindi meritevoli. Ma se le rinnovabili sono di interesse pubblico prevalente è, a nostro avviso, illegittimo stabilire in via preventiva e generalizzata che non possono essere realizzate ove ricorrono i casi richiamati dal comma 2.

Articolo 4

1. Comma 1: oltre a quanto detto nel paragrafo precedente, segnaliamo che anche questa norma del PdL è in palese contrasto con il decreto legislativo 190/2024, che dà alle regioni la possibilità di "qualificare come idonee" a livello regionale da 0,8% a 3% della SAU e non di stabilire un limite massimo generale di installazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree della SAU, senza neppure precisare se in tale percentuale siano inclusi gli impianti agrivoltaici, che il decreto legislativo 190/2024, articolo 11-bis, comma 2, prevede siano sempre installabili in aree classificate agricole. Ciò significa che, nel sistema delineato dal legislatore nazionale, la percentuale di SAU destinata agli impianti non è oggetto di un tetto rigido, ma è il risultato delle valutazioni autorizzative svolte caso per caso nel rispetto delle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche. La previsione di un limite quantitativo generale – come quello contenuto nell'articolo 4 del PDL – introduce quindi una logica diversa da quella del TU FER, perché tende a trasformare la disciplina delle aree idonee in uno strumento di programmazione rigida della diffusione delle rinnovabili. Il meccanismo delineato rischia di trasformarsi, di fatto, in una moratoria automatica sull'installazione di nuovi impianti, indipendente dalle caratteristiche dei singoli siti e

dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche che dovrebbero invece guidare le decisioni amministrative.

2. Comma 3: la disposizione in merito al rigetto delle istanze ci sembra illegittima in quanto, come abbiamo già fatto notare, nel decreto legislativo 190/2024 l'intervallo 0,8% - 3% della SAU è riferito alle aree qualificabili come idonee e non alle aree occupabili dagli impianti.

Articolo 5

1. Commi 1, 2 e 3: notiamo diversi contrasti con le norme nazionali: da una parte, si prevede che le misure di compensazioni sono stabilite dall'Amministrazione procedente ovvero, laddove prevista, dalla conferenza dei servizi, disposizione che, nel caso di impianti abilitati con la PAS, contrasta con il decreto legislativo 190/2024, articolo 8, comma 4, lettera m), numero 2, in base al quale le misure di compensazione sono presentate dal proponente, nei limiti indicati dalla stessa norma nazionale. D'altro canto, il comma 2 del PdL asserisce che, nel caso di progetti per l'installazione nel territorio urbanizzato o in ambito confinante con lo stesso, l'Amministrazione procedente può *ulteriormente* subordinare l'installazione dell'impianto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2017. Non è chiaro il concetto di "ulteriormente" subordinare, non è chiaro come la disposizione si applichi in caso di PAS, si trascura il fatto che lo stesso articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2017 include gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili tra le dotazioni che concorrono agli obiettivi citati dalla medesima legge, tra i quali "contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sulla società umana e sull'ambiente". Si suggerisce di chiarire espressamente che (i) le dotazioni ecologiche e ambientali debbono essere strettamente correlate agli impatti dell'intervento; (ii) non possano tradursi in prestazioni aggiuntive sganciate dalla funzione mitigativa e, in ogni caso, il valore delle stesse è ricompreso nelle soglie percentuali previste dal decreto legislativo 190/2024.

2. Comma 4: il decreto legislativo 190/2024 disciplina le ipotesi di decadenza dei titoli abilitativi, ma non contempla espressamente la decadenza automatica del titolo in caso di mancata attuazione di misure compensative territoriali. La decadenza prevista dal PdL andrebbe quantomeno meglio disciplinata, disponendola, ad esempio, laddove la mancata attuazione delle misure compensative si protragga oltre un termine ragionevole.
3. Comma 5: la norma appare intempestiva. Il decreto legislativo 190/2024, articolo 14, comma 5, prevede l'aggiornamento delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010 (approvate in Conferenza unificata). Come noto, tali linee guida includono tra l'altro criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. È quindi opportuno quantomeno rinviare la delibera di Giunta a una fase successiva all'aggiornamento delle linee guida nazionali.

Articolo 6

1. Comma 2: sarebbe opportuno precisare che la disposizione trova applicazione solo al ricorrere di quanto stabilito al comma 1 e quindi quando gli impianti sono dello stesso soggetto o gruppo societario.

Articolo 9

1. Commi 1, 2, 3 e 4: comprendiamo le finalità delle disposizioni. Ci sembra però siano incompatibili con il decreto legislativo 190/2024, articolo 11-bis, comma 1, lettera l), numero 1, che qualifica le aree ivi menzionate come idonee per gli impianti fotovoltaici (senza limitazioni di tipologia, e quindi anche per impianti a terra). Soprattutto, senza alcuna limitazione, discriminazione o priorità riguardo ai soggetti che possono richiedere il titolo autorizzativo. La norma ha poi come conseguenza, ai sensi del comma 4, la sospensione di ogni procedura per l'autorizzazione degli impianti in aree idonee vicino a stabilimenti. In attesa delle manifestazioni di interesse si stabilisce per sei mesi una illegittima moratoria all'applicazione delle

disposizioni in materia di aree idonee per vicinanza agli stabilimenti della normativa nazionale, che potrebbe portare a richieste di incostituzionalità della norma e di risarcimento del danno. Le aree individuate dall'articolo 11-bis del TU FER costituiscono infatti aree idonee per definizione, nelle quali il legislatore nazionale ha già effettuato un bilanciamento tra le esigenze di tutela del territorio e l'obiettivo di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili. La qualificazione di tali aree come idonee è funzionale proprio a semplificare e velocizzare i procedimenti autorizzativi, riducendo le incertezze localizzative. L'introduzione di un sistema di priorità che sospende temporaneamente l'accesso ai procedimenti per alcune categorie di proponenti rischia quindi di introdurre un aggravamento procedimentale non previsto dalla normativa statale, con un effetto potenzialmente contrario alla finalità di accelerazione perseguita dal legislatore nazionale.

Incidentalmente, facciamo osservare che il concetto di autoconsumo prevalente è troppo qualitativo e si presta a interpretazioni eccessivamente discrezionali. Sugeriamo di inserire un valore ragionevole (autoconsumo non inferiore a 25%), in grado di assorbire la variabilità sia della produzione che dei consumi. In ogni caso, visto anche il rischio di contenzioso, e quindi di sostanziale blocco delle iniziative, invitiamo a valutare l'eliminazione dei commi.

2. Comma 6: la previsione per cui possono derogare al divieto di fare impianti a terra in area agricola solo gli impianti con POD intestato alla CER (e quindi gli impianti nella titolarità di cooperative) è contraria alla normativa nazionale che prevede tale possibilità per tutti gli impianti finalizzati alla costituzione della CER e quindi per tutti quelli funzionali alla stessa, ivi compresi quelli dei soci prosumer e dei produttori terzi. La previsione della bozza privilegia le CER strutturate in forma di impresa rispetto a quelle strutturate in forma di associazione non riconosciuta con impianti dei soci. Ciò manifesta evidenti profili discriminatori e di distorsione della concorrenza, che potrebbero essere oggetto di segnalazione anche a AGCOM. Sugeriamo anche di precisare che gli impianti finalizzati alla costituzione di CER possono essere realizzati con moduli a terra anche su aree classificate agricole. A nostro avviso, anzi, questa facoltà dovrebbe essere ammessa per tutti gli impianti in

autoconsumo, come definito all'articolo 30 del decreto legislativo 199/2021, anche quando distanti oltre i 350 m.

3. Comma 7: la formulazione è eccessivamente rigida, perché suscettibile di essere applicata in modo da escludere anche impianti con modeste, ma necessarie, opere civili per le strutture di sostegno, i cavidotti o i quadri elettrici.
4. Comma 8: anche questa norma appare restrittiva rispetto alle disposizioni nazionali, che non recano alcuna prescrizione da cui si possa desumere la legittimità di quanto previsto dal PdL, che quindi introduce una limitazione aggiuntiva all'utilizzo di aree già considerate idonee dal legislatore nazionale, che ha ritenuto compatibile la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree comprese entro la fascia di 350 metri dagli stabilimenti industriali, senza subordinare tale possibilità alla verifica di specifiche condizioni agronomiche pregresse. La norma del PdL, invece, restringe di fatto l'ambito di applicazione della norma statale.

Articolo 10

1. Comma 1: ribadiamo innanzitutto l'opinione che, in base al decreto legislativo 190/2024, articolo 11-bis, comma 2, l'agrivoltaico dovrebbe essere sempre consentito nelle aree classificate agricole, attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, e ciò non trova riscontro nel PdL. Ciò premesso, quanto disposto dal PdL contrasta con le norme nazionali anche sotto altri profili. Infatti, le norme nazionali del decreto legislativo 190/2024 stabiliscono che l'impianto agrivoltaico *deve*: preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e a questo scopo *può* prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (articolo 4, comma 1, lettera f-bis, e articolo 11, comma 8); *deve* conservare la produzione lorda vendibile e, a riguardo, *deve* essere dotato di una dichiarazione asseverata (articolo 11-bis, comma 2, ultimi due periodi). Insomma, la norma nazionale guarda alla sostanza, dettando principi funzionali. Viceversa, le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 del PdL stabiliscono che

l'impianto agrivoltaico *deve* rispettare alcune caratteristiche che nella normativa statale sono invece configurate come semplici possibilità tecniche. In particolare, la previsione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra" e la rotazione dei moduli appare più restrittiva rispetto alla definizione statale, che consente diverse configurazioni progettuali purché sia garantita la continuità delle attività agricole. Discorso analogo per l'obbligo di sistemi di monitoraggio, che sono certamente utili per valutare gli effetti degli impianti agrivoltaici sulle colture e sugli ecosistemi agricoli, ma non sono obbligatori sulla base delle norme nazionali. In definitiva, le disposizioni qui in commento introdurrebbero un modello tecnico di riferimento per l'agrivoltaico, in contrasto con l'approccio nazionale, che guarda agli effetti funzionali lasciando però libertà di soluzioni tecniche.

2. Comma 5: questo comma esplicita ancor più le incongruenze richiamate al punto precedente a proposito del comma 1. Infatti, nelle aree agricole regionali interessate da colture certificate è possibile installare unicamente gli impianti agrivoltaici aventi le caratteristiche di cui al comma 1. Logica vorrebbe che, nelle aree agricole regionali NON interessate da colture certificate, è possibile installare impianti fotovoltaici che NON hanno le caratteristiche del comma 1... Si conferma quindi la necessità di emendare il comma 1.
3. Comma 4: si suggerisce che termine di tre anni decorra dall'entrata in esercizio dell'impianto, data più precisa e facilmente individuabile, dalla quale deve avere corso una gestione integrata che salvaguardi la continuità dell'attività agricola. Inoltre, si suggerisce di estendere tale periodo da tre a cinque anni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 190/2024. Un orizzonte quinquennale consente infatti una valutazione più attendibile della produttività agricola, tenuto conto dei cicli colturali e della variabilità stagionale. La modifica garantirebbe maggiore uniformità normativa e una verifica più realistica della compatibilità agrivoltaica.

1. Comma 2: la previsione di “siepi perimetrali di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate” potrebbe essere sproporzionata e scoraggiare le iniziative. Si suggerisce di valutare dimensioni più ragionevoli.

Articolo 15

Non si comprende quali siano le aree che la Regione qualifica come idonee per i sistemi di accumulo, indispensabili per l’appropriata integrazione degli impianti nel sistema elettrico.

Ribadiamo quanto proposto all’articolo 3 e suggeriamo di individuare esplicitamente le aree idonee per sistemi di accumuli centralizzati, non abbinati a impianti di produzione.

1. Comma 1: le fasce di rispetto di 500 m e di 1 km potrebbero essere sproporzionate: ad esempio se riferiti a sistemi di accumulo abbinati a impianti di produzione sotto le tipiche soglie di potenza degli impianti in autoproduzione familiare e delle imprese (impianti fino a circa 1 MW). In generale, riteniamo che le predette fasce di rispetto debbano essere riferiti ai soli sistemi di accumulo centralizzati, e comunque commisurate alla dimensione dei sistemi di accumulo. In ogni caso, andrebbero più esaurientemente precisati quali sono i recettori sensibili.
2. Comma 2: anche in questo caso segnaliamo quanto detto a proposito del comma 7 dell’articolo 9: la formulazione è eccessivamente rigida, perché suscettibile di essere applicata in modo da escludere anche impianti con modeste, ma necessarie, opere civili, cavidotti o quadri elettrici.

Articolo 17

Per quanto esposto nel paragrafo “Osservazioni generali”, si propone che la prevista relazione periodica sullo stato di attuazione e sulla efficacia della legge comprenda anche l’andamento del prezzo zonale dell’energia, che farebbe certamente registrare riduzioni significativi se aumentasse significativamente la penetrazione delle rinnovabili e del fotovoltaico in particolare. Come già detto, si tratta di un parametro di particolare



importanza ai fini della formazione del prezzo dell'energia a carico dei consumatori di ciascuna regione, alla luce del superamento del Prezzo unico nazionale e della sua sostituzione con il Prezzo Zonale, disposto dal decreto legislativo 210/2021 e in fase attuativa a cura di ARERA.